

Statuto della

"Associazione Italiana delle Macchine a Fluido e dei Sistemi per l'Energia e l'Ambiente"

ARTICOLO 1 - Denominazione, Sede, Scopi e Durata

1.1 - È costituita una Associazione denominata “Associazione Italiana delle Macchine a Fluido e dei Sistemi per l’Energia e l’Ambiente”, in sigla “AIMSEA”.

1.2 - La sede legale della AIMSEA è a Roma, in Via Eudossiana n. 18, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

1.3 - La AIMSEA è una Associazione senza scopi di lucro.

1.4 - Scopo principale dell’Associazione è la promozione della ricerca scientifica e delle attività didattiche, normative ed applicative che rientrano nell’area culturale delle Macchine a Fluido e dei Sistemi per l’Energia e l’Ambiente, definendo strategie di indirizzo armoniche con le prospettive di sviluppo tecnico-scientifico, economico e sociale del Paese. L’Associazione intende offrire un luogo di incontro sistematico e di efficace collaborazione a tutti i soggetti che, in ambito accademico ed extra accademico, sono coinvolti in attività professionali e scientifiche nell'ambito delle Macchine a Fluido e dei Sistemi per l’Energia e l’Ambiente.

1.5 – L’area culturale delle Macchine a Fluido e dei Sistemi per l’Energia e l’Ambiente è identificata dalla declaratoria del settore concorsuale 09/C1 di cui al D.M. 12 giugno 2012 n. 159 - Allegato B e successive modifiche.

1.6 – L’Associazione si propone come interlocutore autorevole e riconosciuto anche a livello istituzionale, in grado di rappresentare i punti di vista e le proposte dei professori e ricercatori del settore concorsuale 09/C1 in tutte le sedi nelle quali questo si renda necessario. L’Associazione si propone inoltre di garantire una presenza di rilievo ed una rappresentanza qualificata negli organi nazionali collegiali previsti per la ricerca e la didattica, al fine di promuovere in ogni sede gli interessi generali della cultura tecnico-scientifica e quelli specifici delle Macchine a Fluido e dei Sistemi per l’Energia e l’Ambiente.

1.7 - Per il raggiungimento degli scopi statuari la AIMSEA indice, promuove e organizza convegni, corsi di istruzione e normative tecniche collaborando con gli Enti nazionali e sovranazionali a ciò preposti. La AIMSEA divulga testi tecnico-scientifici, pubblica notiziari circa le attività sociali e di settore a mezzo del proprio organo ufficiale (sito WEB <http://www.aimsea.org/>), promuove e mantiene rapporti con altre Associazioni italiane e straniere aventi analoghe finalità. In particolare, sviluppa la sua attività attraverso:

- a) il confronto e l'interlocazione continua con le Istituzioni nazionali e regionali e con le Organizzazioni nazionali di categoria aventi interesse per le Macchine a Fluido ed i Sistemi per l'Energia e l'Ambiente;
- b) la diffusione negli ambienti scientifici ed industriali italiani dei programmi, delle attività e dei risultati prodotti dalla ricerca, teorica, sperimentale e numerica nel campo delle Macchine a Fluido e dei Sistemi per l'Energia e l'Ambiente;
- c) la promozione di una collaborazione sistematica e non occasionale fra mondo accademico e settori avanzati dell'imprenditoria, con particolare attenzione alla piccola e media impresa, favorendo comuni attività di ricerca e di produzione normativa, anche attraverso la costituzione di Gruppi misti di lavoro;
- d) l'adeguamento continuo e la promozione dei contenuti formativi dell'Ingegnere, per quanto concerne l'area culturale delle Macchine a Fluido e dei Sistemi per l'Energia e l'Ambiente, al fine di valorizzare quelle caratteristiche di versatilità e solida cultura di base che, da sempre, hanno caratterizzato le figure professionali prodotte dall'Università italiana, senza trascurare altri settori formativi in cui le Macchine a Fluido ed i Sistemi per l'Energia e l'Ambiente sono presenti.
- e) la definizione di procedure ed iniziative per il monitoraggio dell'efficacia della formazione, atte a promuovere un continuo miglioramento della qualità di quest'ultima e a consentirne la certificazione;
- f) l'organizzazione di convegni, eventualmente collegati con altre manifestazioni o riunioni scientifiche di carattere similare, nonché di scuole, corsi di insegnamento, di aggiornamento e di divulgazione, su temi specifici delle Macchine a Fluido e dei Sistemi per l'Energia e l'Ambiente;
- g) la promozione di collaborazioni tra i diversi settori professionali e industriali e relative Associazioni che operano nell'area culturale delle Macchine a Fluido e dei Sistemi per l'Energia e l'Ambiente, in modo da favorire una efficace conoscenza e condivisione delle iniziative di ricerca applicata e degli sviluppi culturali che si verificano all'interno di ciascuna di esse;
- h) la collaborazione con organizzazioni scientifiche e tecniche, nazionali e straniere, che operano nell'area culturale delle Macchine a Fluido e dei Sistemi per l'Energia e l'Ambiente per una ridefinizione e attuazione degli obiettivi di ricerca scientifica a livello transnazionale, con particolare attenzione ad una partecipazione consortile a progetti europei di ricerca e sviluppo;
- i) ogni altra forma di attività compatibile con gli scopi statutari ed approvata dal Consiglio Direttivo.

1.8 - La AIMSEA è retta dal presente Statuto, la cui attuazione operativa, ove occorra, è demandata ad appositi regolamenti. Per quanto qui non espressamente contemplato si farà riferimento al Codice Civile e alle vigenti leggi.

1.9 - La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o scioglimento anticipato.

ARTICOLO 2 - Del patrimonio

Il patrimonio sociale è formato:

- dai beni di proprietà della AIMSEA
- dalle eccedenze annuali di bilancio
- da eventuali donazioni e lasciti di qualsiasi natura.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve. Gli introiti dell'Associazione sono costituiti:

- dalle rendite del suo patrimonio;
- dalle quote sociali annue;
- dai proventi derivanti dall'effettuazione di studi e/o servizi per conto di terzi o della Pubblica Amministrazione, Convegni, Scuole o quanto altro organizza l'Associazione.

ARTICOLO 3 - Categorie di Associazione

3.1 - I Soci AIMSEA sono unicamente soci individuali e si distinguono in Soci Ordinari, Soci Aggregati, Soci Onorari e Soci Studenti.

- a) Sono Soci Ordinari i Professori e Ricercatori Universitari in servizio, afferenti ai settori scientifici disciplinari ING-IND/08 e ING-IND/09.
- b) Sono Soci Aggregati le persone fisiche maggiorenni, che operano nell'area culturale delle Macchine a Fluido e dei Sistemi per l'Energia e l'Ambiente, di cui all'art.1 punto 1.5 del presente Statuto, come ad esempio assegnisti di ricerca, contrattisti, professori a contratto.
- c) Sono Soci Onorari professori e ricercatori universitari in quiescenza già afferenti ai settori scientifici disciplinari ING-IND/08 e ING-IND/09, studiosi, tecnici di chiara fama o Soci Ordinari che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione. La nomina a Socio Onorario deve essere proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dell'Associazione.
- d) Sono Soci Studenti gli iscritti a corsi di studio, di qualsiasi livello, tenuti presso sedi universitarie o presso istituti legalmente riconosciuti, che prevedono attività formative attinenti l'area culturale delle Macchine a Fluido e dei Sistemi per l'Energia e l'Ambiente; la qualifica di Socio Studente decade un anno dopo il termine del corso di studio e comunque al compimento del 30° anno di età.

3.2 – Relativamente alle categorie b) e d), le richieste di ammissione, avallate da almeno due soci, devono essere accolte dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

ARTICOLO 4 – Quote sociali

4.1 – La quota annuale di associazione è dovuta alla AIMSEA da tutti i soci ad esclusione dei Soci Onorari. La quota dovuta dai Soci Ordinari è definita “quota ordinaria”. I Soci Aggregati ed i Soci Studenti corrispondono quote ridotte. Gli importi della quota ordinaria e delle quote ridotte sono fissati dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere entro il 30 novembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo. L’Associazione si impegna a comunicare a tutti i propri iscritti, con l’esclusione dei Soci Onorari, il nuovo importo della quota associativa avvalendosi, oltre che del proprio organo ufficiale, anche dei mezzi di comunicazione telematici.

La quota di associazione deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

4.2 – Il Tesoriere dell’Associazione cura la riscossione delle quote e degli importi eventualmente dovuti alla AIMSEA dandone rendiconto al Consiglio Direttivo e segnalando a tale organo i nominativi dei soci morosi.

4.3 – Il versamento della quota al tempo dovuto è condizione sine qua non per l’esercizio dei diritti conferiti dalla qualità di Socio dell’Associazione, specificati in seguito. Esso è anche condizione essenziale per la richiesta di Assemblee straordinarie o per partecipare validamente alle Assemblee di cui all’art. 7, punti 7.3 e 7.4.

4.4 – La quota associativa versata dai Soci o qualsiasi contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 5 - Diritti e doveri dei Soci

5.1 – Tutti i Soci in regola con i versamenti della quota associativa hanno diritto a:

- ricevere la tessera sociale;
- partecipare all’attività sociale nei modi stabiliti dai regolamenti;
- ricevere gratuitamente o a condizioni di favore le pubblicazioni dell’Associazione, nonché ad usufruire di tutte le condizioni ottenute dalla AIMSEA a seguito di convezione con altri Enti;
- accedere all’area protetta dell’organo ufficiale dell’Associazione (sito Web) e a consultare quanto in essa contenuto;
- votare in Assemblea (elettorato attivo) o in referendum e sostenere candidature.

5.2 – I soli Soci Ordinari che ricoprono il ruolo di professore di prima e seconda fascia, che non vadano in quiescenza nel periodo del mandato, in regola con i versamenti della quota associativa,

formano l'elettorato passivo ed hanno, quindi, diritto a proporsi o essere proposti quale candidato alle cariche sociali elettive.

5.3 – I Soci, non in regola con i versamenti della quota associativa, (soci morosi) hanno solo diritto:

- a ricevere la tessera sociale;
- ad accedere all'area protetta dell'organo ufficiale dell'Associazione (sito Web) e a consultare quanto in essa contenuto;

5.4 – Il comportamento del Socio deve essere coerente con gli scopi dell'Associazione ed eticamente corretto nei rapporti con gli altri Soci.

5.5 – La qualifica di Socio si perde:

- per recesso volontario del Socio da notificare mediante posta elettronica al Presidente, almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare;
- per morosità, qualora quest'ultima si protragga per oltre un anno a decorrere dal termine ultimo stabilito per il pagamento della quota sociale annuale;
- per radiazione, se colpevole verso l'Associazione di atti di indegnità morale o in aperto contrasto con gli ordinamenti e le normative vigenti.

5.6 – Il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri avverso i provvedimenti nei suoi confronti adottati dagli organi dell'Associazione (escluso, naturalmente, il Collegio stesso).

ARTICOLO 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l' Assemblea;
- b) il Comitato
- c) il Presidente;
- d) Il Tesoriere;
- e) il Consiglio Direttivo;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) Il Collegio dei Revisori;

Gli organi dell'Associazione indicati ai punti c), e), f) e g) vengono eletti mediante votazione.

ARTICOLO 7 – Assemblea

7.1 – L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto.

7.2 – Essa:

- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;

- elegge il Collegio dei Revisori;
- elegge il Collegio dei Proviviri;
- approva il rendiconto annuale consuntivo economico e patrimoniale ed il preventivo;
- approva lo Statuto e delibera su ogni modifica di esso come previsto dall'art. 17;
- approva i regolamenti;
- ratifica la nomina dei Soci Onorari;
- delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione sulle direttive di ordine generale;
- delibera in merito all'esclusione dei Soci;
- delibera in merito allo scioglimento della Associazione.

7.3 - L'Assemblea ordinaria dell'Associazione è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, preferibilmente nel mese di settembre.

7.4 – Assemblee straordinarie o deliberazioni per referendum possono essere tenute su richiesta scritta del 15% (quindici per cento) dei Soci della AIMSEA aventi diritto di voto, su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo, come pure su richiesta del Presidente o del Tesoriere o del Collegio dei Revisori.

7.5 – Ciascun Socio avente diritto di voto ha la facoltà, in sede di Assemblea, di presentare deleghe (scritte e in numero non superiore a tre).

7.6 – L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente, fisicamente o per delega, la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, almeno un giorno dopo la prima e nella stessa sede, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti fisicamente o per delega. Qualora l'Ordine del Giorno contempra modifiche di norme statutarie, per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei votanti. Nel caso in cui l'Ordine del Giorno contempra la proposta di scioglimento dell'Associazione, per la validità dell'Assemblea e rispettivamente della delibera è necessaria la presenza, in proprio o per delega, ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In ogni altro caso l'Assemblea delibera, limitatamente agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, con approvazione a maggioranza semplice

7.7 - Il rendiconto annuale redatto a cura del tesoriere nonché il preventivo per l'esercizio successivo vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo con le relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori;

ARTICOLO 8 – Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo, presieduto e convocato dal Presidente, è formato da 10 (dieci) componenti effettivi più il Presidente.

8.2 – Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti almeno un Vice-Presidente e i responsabili dei settori di preminente interesse della AIMSEA nel numero opportuno.

8.3 – I Consiglieri sono eletti congiuntamente al Presidente, per un triennio e assumono la carica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro elezione.

8.4 – Il Consigliere è rieleggibile per un solo mandato consecutivo.

8.5 – La presenza dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo è obbligatoria affinché le decisioni siano espressione della collettività dell'Associazione. Nel caso che il Consigliere risulti assente dalle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, decade dalla carica.

8.6 – Ogni qualvolta si renda vacante un posto di Consigliere, subentra fino al termine del mandato il professore della stessa fascia che nell'elezione del Consiglio Direttivo è risultato primo dei non eletti. Un componente eletto che nel corso del mandato del Consiglio modifichi il proprio status accademico rimane in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Ai fini della eleggibilità, un mandato anche se parziale conta come intero.

8.7 – Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono diramate dal Presidente a mezzo posta elettronica, di norma almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione deve elencare gli oggetti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare. In caso di urgenza, la convocazione può essere disposta almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti effettivi. La richiesta non può essere disattesa e la convocazione del Consiglio deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di essa da parte del Presidente. Qualora nella seduta fissata non sia presente la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente fisserà una nuova seduta, dandone comunicazione a tutti i Consiglieri.

8.8 – Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice dei presenti, purché alla riunione partecipi almeno la metà più uno dei Consiglieri. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione del Consiglio.

8.9 – Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare quali Consiglieri Aggiunti, anche temporaneamente e con votazione a maggioranza assoluta, quei Soci della AIMSEA che siano ritenuti in grado di collaborare efficacemente allo svolgimento delle attività dell'Associazione. I Consiglieri Aggiunti possono esprimere solo pareri consultivi ma non un voto deliberativo. Il

Presidente di altra Associazione, o persona da lui delegata, può essere Consigliere Aggiunto su base di reciprocità. Tale partecipazione deve essere approvata dal Consiglio direttivo della AIMSEA.

8.10 – Tutti i Consiglieri devono partecipare, ove richiesto, a particolari attività sociali.

8.11 – Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

- fissa l'importo della quota associativa annuale su proposta del Tesoriere;
- stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione, dell'organo ufficiale (sito web) e dell'eventuale rivista;
- delibera tutti i provvedimenti intesi allo sviluppo ed alla corretta gestione dell'Associazione;
- vigila sul funzionamento dei servizi dell'Associazione, dietro proposta della Commissione Soci se istituita;
- decide sulla radiazione del Socio resosi responsabile verso l'Associazione di comportamenti gravi o in aperto contrasto con gli ordinamenti;
- assume le deliberazioni che non richiedono il parere dell'Assemblea;
- approva ed emana i regolamenti attuativi dello Statuto.

I Consiglieri effettivi e aggiunti non ricevono alcuno stipendio o compenso per il loro incarico sotto qualsiasi forma.

ARTICOLO 9 – Il Presidente

9.1 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti. In sua assenza e/o impedimento è sostituito da un Vice-Presidente appositamente delegato nell'ambito del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta il compito di accertare l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

9.2 – Il Presidente viene eletto per un mandato triennale, assume la carica il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua elezione e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

9.3 . Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, è il principale esponente dell'Associazione e la dirige. Ove ad una riunione dell'Associazione siano assenti sia il Presidente che i Vice-Presidenti, la presidenza viene assunta dal Consigliere più anziano presente.

9.4 – Il Presidente dirige l'organo ufficiale dell'Associazione (sito web), assistito da un Comitato di Redazione, nominato dal Consiglio Direttivo e l'eventuale rivista dell'Associazione.

9.5 – Il Direttivo Responsabile dell'eventuale rivista è designato dall'Editore e la Sua nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo su parere favorevole del Presidente.

9.6 – In caso di *vacatio* della carica di Presidente, il Vice Presidente anziano subentra nella carica di Presidente e ne termina il mandato.

9.7 – In caso di temporaneo impedimento del Presidente eletto ad entrare in carica, il Consiglio Direttivo può prorogare la durata della carica del presidente uscente e ciò per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.

ARTICOLO 10 – Il Comitato

Il Comitato è composto da un rappresentante designato per ogni Ateneo. I componenti del Comitato devono essere Soci Ordinari, che ricoprono il ruolo di professore o ricercatore a tempo indeterminato, che non vadano in quiescenza nel periodo del mandato ed in regola con i versamenti della quota associativa. Qualora tali figure non siano presenti in un Ateneo, il componente del Comitato può essere un professore o ricercatore a tempo determinato. Il Comitato è convocato, di norma una volta all'anno, dal Coordinatore, su approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato può essere convocato su istanza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato svolge la funzione di raccordo fra il Consiglio Direttivo e le singole Sedi nello scambio e divulgazione di informazioni di interesse e, inoltre, coadiuva il Consiglio Direttivo nella raccolta di dati ed informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti che gli sono propri.

ARTICOLO 11 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, che durano in carica 3 (tre) anni e sono eletti dall'Assemblea che, inoltre, elegge due membri supplenti. Il Presidente del collegio dei Revisori viene eletto di comune accordo dagli altri due membri effettivi. Il Collegio dei Revisori sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione secondo le norme di legge e provvede e convoca l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria e nei casi di legge.

ARTICOLO 12 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, che durano in carica 3 (tre) anni e sono eletti dall'Assemblea, tra i soci onorari, che inoltre elegge due membri supplenti.

Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente e delibera le modalità del proprio funzionamento. Ad esso spetta di dirimere le vertenze tra i Soci per questioni associative e tra questi e l'Associazione, e di giudicare sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio.

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri in materia di esclusione dall'Associazione il Socio può ricorrere all'Assemblea immediatamente successiva alla data della decisione.

Quando un Componente del Collegio cessa dalla carica, viene sostituito su designazione del Collegio stesso ed approvazione del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri non ha vincoli di durata.

ARTICOLO 13 – Il Segretario Generale

L'Associazione può dotarsi di un Segretario Generale, in qualsiasi momento ritenga necessario istituire tale figura, dietro proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell'Assemblea. Il Segretario Generale, se istituito, è il responsabile esecutivo del funzionamento delle strutture di segreteria che a lui fanno capo e non può rivestire altri ruoli nell'ambito dell'associazione. Viene incaricato dal Presidente con l'approvazione del Consiglio Direttivo. All'atto dell'entrata in carica il Presidente attribuisce al Segretario Generale compiti, mansioni e responsabilità inerenti l'insieme delle sue attività. Gli indirizzi possono essere variati o modificati in funzione dello sviluppo e dell'evoluzione dell'Associazione dietro delibera del Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale redige e firma i verbali delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo. A lui è deferita la custodia in archivio dei libri verbali e degli atti dell'Associazione, di cui altrimenti è responsabile il Presidente.

ARTICOLO 14 - Il Tesoriere

14.1 – Il Tesoriere viene nominato dal Presidente scegliendo tra uno dei Consiglieri. Il Tesoriere controlla la gestione amministrativa e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, sovrintende alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo, li presenta al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, previo esame da parte dei revisori dei conti, il tutto nell'ambito delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

14.2 – I poteri del Tesoriere sono fissati da apposito regolamento di Tesoreria proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

14.3 – In caso di *vacatio* del Tesoriere per dimissioni o per intervenuto impedimento a ricoprire la carica, si possono verificare due casi:

- a) La *vacatio* del tesoriere è temporanea: il Presidente assume *pro tempore* le funzioni ed i compiti del Tesoriere.
- b) La *vacatio* del Tesoriere è definitiva: il Presidente nomina un nuovo Tesoriere scegliendolo tra i Consiglieri.

ARTICOLO 15 – Commissioni

Per organizzare e promuovere le varie attività di interesse dell'Associazione, il Presidente della AIMSEA istituisce Commissioni presiedute da un Consigliere stabilendone compiti e indirizzi. Quest'ultimo propone al Consiglio la nomina degli altri componenti della Commissione in numero minimo di due.

ARTICOLO 16 – Elezioni, Nomine e Designazioni

16.1 – Sono eleggibili alla carica di Consiglieri i soli Soci Ordinari, che ricoprono il ruolo di professore di prima e seconda fascia in regola con il pagamento della quota associativa, non in quiescenza e che non vadano in quiescenza nel periodo del mandato. È eleggibile alla carica di Presidente il Socio Ordinario professore di ruolo di prima fascia, in regola con il pagamento della quota associativa, che non vada in quiescenza nel periodo del mandato, che abbia almeno 6 anni di appartenenza all'Associazione o abbia ricoperto almeno un mandato nel Consiglio Direttivo. Sono eleggibili alla carica di Revisore dei Conti i soli Soci Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa che non vadano in quiescenza nel periodo del mandato. Sono eleggibili alla carica di Probiviri i soli Soci Onorari.

16.2 – I candidati alla Presidenza ed al Consiglio Direttivo dell'Associazione propongono la propria candidatura all'Assemblea per la votazione.

16.3 – L'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri avviene almeno un mese prima della scadenza del mandato, salvo casi di forza maggiore che giustifichino un termine differente; le operazioni elettorali si svolgono con votazione a scrutinio segreto, di norma nel corso dell'Assemblea annuale dell'Associazione. La seduta assembleare per le votazioni è regolarmente costituita se risultano presenti, di persona o tramite delega, la maggioranza dei Soci Ordinari non morosi; ciascun socio potrà esibire al massimo 3 (tre) deleghe. Per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'Assemblea. Si tengono votazioni distinte per il Presidente, per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori e dei Probiviri.

16.4 – Il Tesoriere viene nominato dal Presidente scegliendo tra i Consiglieri entro un mese dalla data di elezione degli stessi.

16.5 – Ove i candidati alla carica di Presidente fossero più di uno, risulta eletto il candidato che riporta il maggiore numero di voti validi. In caso di parità viene indetta una votazione suppletiva di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. Risulta eletto il candidato che nella votazione di ballottaggio riporta il maggior numero di voti validi. In caso di

parità dopo il ballottaggio sarà dichiarato eletto il candidato con maggior anzianità di ruolo. Per il Consiglio Direttivo risultano eletti i dieci candidati professori di prima o di seconda fascia che hanno ricevuto più voti. Non possono essere eletti a fare parte del Consiglio Direttivo due professori di uno stesso Ateneo, anche se appartenenti a fasce differenti; nel caso risultino nella fascia di eleggibilità due professori di uno stesso Ateneo, risulta eletto quello dei due che ha ottenuto più voti.

Per il Collegio dei Revisori risultano eletti i cinque candidati che hanno ricevuto più voti, di cui i primi tre sono componenti effettivi e gli ultimi due supplenti. Per il Collegio dei Probiviri risultano eletti i cinque candidati che hanno ricevuto più voti, di cui i primi tre sono componenti effettivi e gli ultimi due supplenti.

16.6 – La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da almeno tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente. Essa riceve le candidature alle cariche sociali, che vanno presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le elezioni, e ne accerta la validità.

16.7 – Lo spoglio delle schede di votazione è curato dalla stessa Commissione Elettorale che potrà richiedere l'ausilio di scrutatori.

16.8 - Entro un mese dalla proclamazione del Consiglio Direttivo, ogni Ateneo elegge il proprio rappresentante nel Comitato e lo comunica al Presidente. Nelle more dell'elezione, il rappresentante provvisorio sarà il Socio Ordinario più anziano di ruolo di quell'Ateneo (Decano). L'elezione avviene a maggioranza dei Soci Ordinari di quell'Ateneo, con comunicazione ufficiale al Presidente da parte del Decano.

ARTICOLO 17 – Norme particolari

17.1 - Nessuna contribuzione, tranne le quote sociali, può essere richiesta senza l'approvazione del Consiglio Direttivo e solo per scopi eccezionali e circoscritti.

17.2 - Nessun iscritto ha facoltà di usare il marchio o il logotipo dell'Associazione, senza l'approvazione del Consiglio Direttivo.

17.3 – L'Associazione non svolge alcuna attività atta a favorire interessi privati o sindacali.

ARTICOLO 18 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto, chiaramente motivate, possono essere proposte:

- da almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Soci aventi diritto al voto con richiesta sottoscritta da ciascuno di loro;
- dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo risultante da verbale approvato.

Le proposte di modifica vengono approvate in assemblea con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti validi.

ARTICOLO 19 – Scioglimento della AIMSEA

Su proposta del Consiglio Direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

È fatto obbligo in caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, di devolvere il patrimonio ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge (articolo 3, comma 190, Legge 23 Dicembre 1996, n.662), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20 – Norme Transitorie

Per i primi sei anni a decorrere dalla costituzione dell'associazione, è sospesa la validità delle norme relative ai requisiti di eleggibilità del Presidente.